

COMUNE DI BIENTINA  
PROVINCIA DI PISA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con atto C. C. n. 35 del 06/05/1994

Modificato con atto C. C. n. 32 del 29/04/1996

*Aggiornato anche nel 2010 2011*

## INDICE

### Titolo Primo LE OCCUPAZIONI

- Art. 01 – Occupazioni di suolo e spazio pubblico
- Art. 02 – Occupazioni permanenti o temporanee
- Art. 03 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 04 – Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 05 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento
- Art. 06 – Concessione di occupazione
- Art. 07 – Concessioni per occupazioni temporanee in genere
- Art. 08 – Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 09 – Procedimento
- Art. 10 – Occupazioni
- Art. 11 – Mostre merci
- Art. 12 – Girovagli
- Art. 13 – Lavori edili
- Art. 14 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 15 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 16 – Occupazioni con ponti, scale, etc.
- Art. 17 – Occupazione con tende e tendoni
- Art. 18 – Affissioni
- Art. 19 – Delimitazione delle occupazioni
- Art. 20 – Obblighi del concessionario
- Art. 21 – Revoca delle autorizzazioni
- Art. 22 – Effetti della revoca
- Art. 23 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 24 – Decadenza della concessione
- Art. 25 – Rimozione delle opere

### Titolo Secondo DISCIPLINA FISCALE

- Art. 26 – Presentazione della dichiarazione
- Art. 27 – Classificazione delle aree
- Art. 28 – Tempi di occupazione
- Art. 29 – Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
- Art. 30 – Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 31 – Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 32 – Riduzioni
- Art. 33 – Esenzioni
- Art. 34 – Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee
- Art. 35 – Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti
- Art. 36 – Riserva di disciplina
- Art. 37 – Riscossioni in abbonamento
- Art. 38 – Contribuenti morosi
- Art. 39 – Rimborso modalità

### Titolo Terzo MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 40 – Principi generali
- Art. 41 – Deliberazione di affidamento della gestione in concessione
- Art. 42 – Controlli
- Art. 43 – Funzionario responsabile

### Titolo Quarto NORME FINALI E DI SANZIONE

- Art. 44 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 45 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 46 – Norme finali

Titolo Primo  
**LE OCCUPAZIONI**

**Art. 1**  
**Occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico**

In applicazione del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di BIENTINA si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

**Art. 2**  
**Occupazioni permanenti o temporanee**

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

**Art. 3**  
**Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa**

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.

**Art. 4**  
**Passi carrabili ed accessi ai fondi**

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44 comma 8 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 m tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

*Per quanto riguarda i passi carrabili, così come definiti al comma 3 art. 44 D. L. vo n. 507/1993, la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. (così modificato con atto C. C. 32/1996)*

**Art. 5**  
**Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa**

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane,
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

**Art. 6**  
**Concessione di occupazione**

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato. Essa non è necessaria per le occupazioni temporanee. Nel permesso rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L. vo 30/04/1992 n. 285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

**Art. 7**  
**Concessioni per occupazioni temporanee in genere**

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione della Amministrazione Comunale.

**Art. 8**  
**Modalità per la richiesta di occupazione**

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'ufficio tributi e ottenerne il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti di occupazione occasionale di durata inferiore a tre giorni. Il modulo di domanda ed ogni sua eventuale modificazione sarà approvato dalla G. M. Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita IVA, la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento, l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno entro trenta giorni antecedenti l'inizio previsto sia per le occupazioni definitive che per quelle temporanee.

All'atto della presentazione il responsabile dell'ufficio tributi comunicherà il nominativo del responsabile del provvedimento.

La domanda dovrà essere corredata da planimetria in scala 1 : 500 sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico.

**Art. 9**  
**Procedimento**

Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente ogni tre giorni all'ufficio della P. M. la copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo e del soprassuolo e all'ufficio tecnico, settore strade, le domande attinenti occupazioni del sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

Entro i successivi cinque giorni gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione all'occupazione.

I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento per diniego entro i successivi cinque giorni.

**Art. 10**  
**Occupazioni**

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

**Art. 11**  
**Mostre merci**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

**Art. 12**  
**Girovaghi**

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

**Art. 13**  
**Lavori edili**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

**Art. 14**  
**Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, etc.

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di 6 metri; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore ai 1/10 del carico di rottura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

**Art. 15**  
**Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

**Art. 16**  
**Occupazioni con ponti, scale, etc.**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

**Art. 17**  
**Occupazione con tende e tendoni**

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

**Art. 18**  
**Affissioni**

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

**Art. 19**  
**Delimitazione delle occupazioni**

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

**Art. 20**  
**Obblighi del concessionario**

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

**Art. 21**  
**Revoca delle autorizzazioni**

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Equalmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7, 10, 12 della legge 28/02/1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

**Art. 22**  
**Effetti della revoca**

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte della A. C. a favore del titolare della stessa.

**Art. 23**  
**Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A. C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

**Art. 24**  
**Decadenza della concessione**

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di dieci giorni dalla sua scadenza.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

**Art. 25**  
**Rimozione delle opere**

In caso di revoca, decadenza della concessione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali; entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Titolo Secondo  
**DISCIPLINA FISCALE**

**Art. 26**  
**Presentazione della dichiarazione**

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente ovvero, ove questa non si renda necessaria per le occupazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'A. C.

Il modulo da approvarsi con atto G. M., così come la sua variazione, deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per l'indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Bientina e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

**Art. 27**  
**Classificazione delle aree**

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma 3 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1<sup>a</sup> categoria: centro storico (come da colore grigio scuro in allegata planimetria)
- 2<sup>a</sup> categoria: restanti zone del paese (colore chiaro in allegata planimetria) e tutte le ulteriori zone del paese non comprese nella planimetria, incluse le frazioni e tutte le altre zone limitrofe e periferiche. La classificazione viene deliberata dalla G. M. previo parere della Commissione Edilizia.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e di massimo viene distribuita fra le zone di cui al comma 1 del presente articolo, applicando la tariffa minima per la categoria più bassa e la tariffa massima per la 1<sup>a</sup> categoria e valori intermedi, in maniera complessivamente proporzionale per le restanti categorie.

L'imposta viene stabilita dal C. C. in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 08/06/1990 n. 142. Le variazioni competono invece alla G. M.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42/6 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507.



**Art. 28**  
**Tempi di occupazione**

Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno, dividendo per 24 la tariffa stabilita, per la misura giornaliera a mq, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a, ovvero per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste all'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

**Art. 29**  
**Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento**

*Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42 comma 4 del D. L. vo n. 507/1993, così come modificato dall'art. 3 paragrafo 59 della legge n. 549 del 28/12/1995 e all'art. 5 stesso decreto, la tassa si determina in base ai metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. La superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano il perimetro. (così modificato con atto C. C. 32/1996)*

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione:

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, in cui è compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo:

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia:

Le occupazioni del sottosuolo stradale, con condutture, cavi e impianti per trasporto di acqua e di altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a km delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2 del D. L. vo n. 507/1993, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo art. 47 comma 4 del citato D. L. vo n. 507/1993, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

**Art. 30**  
**Criteria per la determinazione della tariffa**

A mente dell'art. 40 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 la G. M. determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31/10 per l'anno successivo.

Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre imposizioni tributarie, e in genere alle altre entrate comunali, dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

**Art. 31**  
**Riduzioni e maggiorazioni**

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- a) al 30% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti al suolo;
- c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili;
- d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 44 comma 9);
- e) al 30% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti;
- f) al 10% per i passi a raso, richiesti dall'utente;

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- a) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni;
- b) al -1/3% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- c) al 30% per le occupazioni con tende e simili;
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere; seggiovie e funivie;
- g) al 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune;
- h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
- i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente;
- j) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

**Art. 32**  
**Riduzioni**

Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'allegata tabella, sono ridotte:

- a) del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante;
- b) del 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune.

### Art. 33 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di dieci giorni;
- 2) sosta di caravan o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni;
- 3) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti;
- 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad una giornata;
- 6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.

In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;

- b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;
- d) i balconi, i poggioni, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap;
- f) *per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica;*
- g) *sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali, autorizzati dal partito politico al quale appartengono, promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i mq 10. (così modificato con atto C. C. 32/1996)*

### Art. 34 Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

### Art. 35 Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione del Comune con arrotondamento a 0,52 euro (1.000 lire) per difetto se la frazione non è superiore a 0,26 euro (500 lire), o per eccesso se è superiore. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune.

### Art. 36 Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

**Art. 37**  
**Riscossioni in abbonamento**

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione dell'art. 45 comma 8 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente.

A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

**Art. 38**  
**Contribuenti morosi**

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (D. P. R. 28/01/1988 n. 43). Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità; qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

**Art. 39**  
**Rimborso, modalità**

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro novanta giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Titolo Terzo  
**MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 40**  
**Principi generali**

In conformità all'articolo 52 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta
- b) in concessione a privati
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c legge 08/06/1990 n. 142

Ove l'amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b, c, e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 27, 32 e 52 del D. L. vo n. 507/1993, la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere, quella prescelta, la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi in cui alla lettera b, e in forma di affidamento diretto in caso di sostituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507.

**Art. 41**  
**Deliberazione di affidamento della gestione in concessione**

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 39 del presente regolamento di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'articolo 56 della legge 08/06/1990 n. 142: il disciplinare tecnico amministrativo; lo schema di contratto; la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente; la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

**Art. 42**  
**Controlli**

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito, trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe
- il rispetto di tutti di gli obblighi contrattuali

**Art. 43**  
**Funzionario responsabile**

Ai sensi dell'art. 54 del D. L. vo 15/11/1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

**Titolo Quarto**  
**NORME FINALI E DI SANZIONE**

**Art. 44**  
**Sanzioni amministrative pecuniarie**

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 del D. L. vo n. 507/1993, vengono stabilite le seguenti:

- per le violazioni dell'art. 6 comma1 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di 51,65 euro (100.000 lire) e massima di 516,46 euro (1.000.000 lire);
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di 12,91 euro (25.000 lire) e massima di 258,23 euro (500.000 lire).

**Art. 45**  
**Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili, delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**Art. 46**  
**Norme finali**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione, dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.